Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 118

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1636.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 . . . . Pag. 119

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1637.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957 . . . . Pag. 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1960.
Conferma del prof. avv. Mario Allara nell'incarico di commissario per l'Amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro . . . . . . Pag. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1960.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61 . . . . Pag. 131

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1960.
Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Asti . . . . Pag. 131

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.
Nomina di membri del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al III Congresso mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1960.
Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il mercato all'ingrosso delle carni del comune di Bologna . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1960.
Revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici . . . . Pag. 132

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare la quota di un legato . . . . Pag. 133

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 Pag. 133
Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 133
Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 133
Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958. Pag. 133
Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 133
Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . . Pag. 133
Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 Pag. 133
Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 133
Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 133
Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 133
Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 Pag. 134
Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 134
Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 134

Ministero dell'industria e del commercio: Spostamento del periodo di svolgimento della II Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito - Milano. Pag. 134

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 134

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo la sponda destra del torrente Ausa, in comune di Rimini (Forlì) . . . . Pag. 135

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del canale Molino, in comune di San Bartolo (Ravenna) . . . . Pag. 135

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno situato a levante della copertura del torrente Bisagno, in comune di Genova . . . . Pag. 135

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex scolo Bigarello, in comune di Casteldario (Mantova) . . . . Pag. 135

Piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore generale di Milano per la zona compresa fra le vie Padre Semeria, Ponte Nuovo, Pompeo Mariani e nuova via di piano regolatore . . . . Pag. 135

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per esami a centotredici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile . . . . Pag. 135

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno . . . . Pag. 140

Ufficio medico provinciale di Novara: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara . . Pag. 140

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Società per azioni cartiere Ambrogio Binda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1960. — **Dalmar, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1960. — **Città di Tortona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1960. — **Il Cingolo S.p.A., società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1960. — **Ospedale di Circolo di Saronno, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1960. — **S.A italiana tessuti abbigliamento « S. di P. Coen e C. », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1960. — **Ercole Acciaierie - Ferriere - Trafilerie, società per azioni, in Asti:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1960. — **Carbocrom, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1960. — **Rizzoli Editore, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Tullio Venturi e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1960. — **Società italiana cuscini a molle, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1960. — **S.I.T. - Società idroelettrica Torlano, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1960. — **Società per azioni officine f.lli Bertoli fu Rodolfo, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1960. — **Società Edoardo Bianchi, per azioni (già Fabbrica motocicli e velocipedi Edoardo Bianchi, società per azioni), in Milano:** Premi obbligazionari 7 % 1957-1977, sorteggiati il 13 dicembre 1960. — **Marittima napoletana, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1960. — **Compagnia genovese d'armamento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1961. — **A.C.M.A. - Società per azioni « Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche », in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1960. — **Terme e grandi alberghi di Sirmione, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1960. — **Società per azioni Molini Canonica, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1960. — **Comune di Torino:** Avviso di rettifica. — **Torcitura Grezzago Zoja, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 giugno 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
registro n. 27 Esercito, foglio n. 194

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CALZOLARI Erberto Giuliano fu Attilio da Giuliano di Roma (Frosinone) iscritto nelle liste di leva del comune di Orvieto, classe 1903, distretto militare Viterbo, capitano medico complemento divisione auto rasportabile « Torino » (*alla memoria*). — Capitano medico di complemento, addetto all'ufficio sanità di un comando di divisione sul fronte russo, forniva ripetute prove di slancio e di sprezzo del pericolo durante l'intero ciclo operativo dal Nipro al Don, portandosi frequentemente e volontariamente nello schieramento dei reparti avanzati per meglio adempiere gli incarichi organizzativi affidategli. Le sue virtù di combattente e di sanitario rifulsero particolarmente durante il successivo sanguinoso ripiegamento dalla linea del Don. Rimasto privo di autoambulanze per mancanza di carburante, moltiplicava gli episodi di abnegazione e di coraggio portandosi di persona nelle zone dove la lotta era più accanita, organizzando posti di medicazione per i feriti più gravi in isbe abbandonate, che pesso difese con le armi contro il nemico incalzante. Rimasto vicino agli intrasportabili per prodigare ad essi la sua opera di medico, cadde prigioniero, rifiutando l'ultima possibilità di porsi in salvo. Durante la marcia verso la prigionia, si prodigò oltre i limiti delle umane possibilità, prestando la sua opera in favore dei commilitoni fra la neve e la tormenta, incurante delle ire dei soldati nemici di scorta che su di lui infierivano. Si immolava, così, per la Patria nel nobile adempimento della sua missione. — Fronte russo, dicembre 1942.

ROMAGNINO Camillo di Edoardo da Selargius (Cagliari), classe 1909, capitano fanteria servizio permanente effettivo 79° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Ufficiale di elevate qualità militari, in più giorni di aspri e sanguinosi combattimenti, dava costante prova di capacità non comune e di ardimento. Alla testa di una compagnia di formazione, con audacia e grande valore, si slanciava all'assalto per rioccupare importanti posizioni. Ferito, rifiutando ogni cura, continuava nell'azione e, ricacciato l'avversario resisteva con ardimento ai rinnovati urti di soverchianti forze nemiche. A tarda sera, definitivamente stroncato l'ultimo e più forte assalto nemico, mentre in piedi sulla posizione rincuorava i propri uomini, colpito al petto da raffica di mitragliatrice, cadeva da eroe. — Pianoro di Cresnorowka - Don (fronte russo), 14-17 dicembre 1942.

DA POZZO Giovanni Batista di Mario, da La Spezia, classe 1919, appartenente al distretto militare di Genova, sottotenente complemento fanteria 24° reggimento fanteria « Isonzo » (*alla memoria*). — Sottotenente di complemento della compagnia comando del 24° reggimento fanteria, chiedeva ed otteneva di partecipare, al comando di un plotone fucilieri di formazione, ad una operazione di guerriglia contro importanti formazioni partigiane. Attaccata la colonna da soverchianti forze nemiche, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo in tre giorni di combattimenti, guidando, primo tra i primi, il proprio reparto in numerose e complesse azioni sotto il fuoco nemico, in condizioni difficilissime. Nel momento più cruento del combattimento balzava dalle postazioni lanciando bombe a mano; colpito mortalmente alla gola da raffica di fucile mitragliatore, trasportato al posto di medicazione, scriveva col proprio sangue « Viva l'Italia ». Fulgido esempio di valoroso soldato. — Radina Gorico-Bulkovica (Croazia), 29, 30, 31 gennaio-1° febbraio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

MANDARANO Carmine fu Paolo da Stio (Salerno) classe 1909, caporale sanità in (A.O.). — Durante l'aspra battaglia dell'Amba Alagi, si prodigava con instancabile ed eroica attività a soccorrere i numerosi feriti, portandosi volontariamente in zone intensamente battute dal fuoco nemico. Col suo tempestivo intervento contribuiva a salvare preziose vite umane. — Amba Alagi (A.O.), maggio 1941.

(12)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1636.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — PELLA — TAVIANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950 (Parigi, 28 giugno 1957).

SUPPLEMENTARY PROTOCOL No. 9 AMENDING THE AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN PAYMENTS UNION OF 19TH SEPTEMBER, 1950

The Governments of the Federal Republic of Germany, the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the French Republic, the Kingdom of Greece, Ireland, the Republic of Iceland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of Norway, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sweden, the Swiss Confederation, and the Turkish Republic;

Being the signatories of the Agreement for the Establishment of a European Payments Union (thereinafter referred to as the « Agreement »), signed on 19th September, 1950, and of the Protocol of Provisional Application of the Agreement, signed on the same date, in accordance with paragraph 1 of which Protocol the provisions of the Agreement are being provisionary applied as if it had been effective as from 1st July, 1950;

Being the signatories of Supplementary Protocols No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 and No. 8 amending the Agreement, signed on 4th August, 1951; 11th July, 1952; 30th June, 1953; 30th June 1954; 29th June, 1955; 5th August, 1955, and 29th June, 1956, respectively;

Recalling that by virtue of a Memorandum of Understanding between the Governments of Italy, the United Kingdom, the United States and Yugoslavia regarding the Free Territory of Trieste, initialled in London on 5th October, 1954, the Allied Military Government of the British-United States Zone of the Free Territory of Trieste was terminated as from 26th October, 1954, and that by virtue of that Memorandum of Understanding the Italian Government took over, as from the same date, the administration of the territory the responsability for which is entrusted to it by that Memorandum of Understanding:

Having agreed to make certain amendments to the Agreement:

Having regard to the adoption on 28th June, 1957, by the Council of the Organisation for European Economic Co-operation of a Decision approving the text of the present Supplementary Protocol; and

Being desirous of giving immediate effect to the provisions of the said Supplementary Protocol;

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph (*b*) of Article 19 of the Agreement shall be amended and shall read as follows:

« (*b*) Subject to the provisions of paragraphs (*c*) and (*d*) of the present article and of article 35 *septies*, decisions of the Council under the present Agreement shall be taken by mutual agreement of all Contracting Parties, except those which are absent or abstain. However,

(*i*) the agreement of a Contracting Party shall not be required for the adoption of any decision concerning the suspension with regard to it of the application of the present Agreement in accordance with Article 33, or for the adoption of any decision taken in the course of any period during which the application of the present Agreement is suspended with regard to it; and

(*ii*) a country with regard to which the present Agreement has terminated shall take part in decisions which concern it taken by virtue of paragraph 6 of Annex *B* to the present Agreement ».

Article 2

Paragraph (*a*) of Article 20 of the Agreement shall be amended and shall read as follows:

« (*a*) The Managing Board shall consist of not more than seven members who shall be appointed by the Council from persons nominated by the Contracting Parties. Any member appointed upon the nomination of a Contracting Party in respect of which the present Agreement terminates under Articles 34 or 35 *septies* shall thereupon cease to be a member of the Board. Unless the Organisation decides otherwise, any member appointed upon the nomination of a Contracting Party in respect of which the application of

the present Agreement is suspended by virtue of Article 33 shall, for the period of suspension, not attend the meetings of the Managing Board. Unless the Council decides otherwise, the term of office of members of the Board shall be one year; they may be reappointed ».

Article 3

A new Article 35-*septies* shall be added to the Agreement after Article 35 *sexies*, which shall read as follows:

« *Article 35 septies*

FURTHER EXTENSION OF THE OPERATION OF ARTICLE 11

(*a*) Not later than 31st March, 1958, the Organisation shall carry out a comprehensive review of the operation of the present Agreement in order to decide, in consultation with the Government of the United States of America, on the conditions on which Article 11 may remain in force as from 1st July, 1958.

(*b*) The present Agreement shall terminate on 30th June, 1958, with regard to any Contracting Party which does not take part in the decision taken by the Organisation by virtue of paragraph (*a*) of the present Article, and paragraph (*c*) of Article 34 shall then apply to that Contracting Party.

(*c*) Article 11 shall remain in force between the other Contracting Parties, without prejudice to the provisions of paragraph (*b*) of Article 36, on conditions which they shall determine ».

Article 4

Paragraph 1 of Annex *B* to the Agreement shall be amended and shall read as follows:

« 1. When the present Agreement terminates with regard to any Contracting Party under Articles or 35 *septies* thereof, the rights and obligations of that Contracting Party shall be determined in accordance with the following provisions, subject, however, to any decision which the Organisation may take in agreement with the Government of the United States of America concerning credits granted in special circumstances by virtue of Articles 10-*bis* or 13 of the present Agreement ».

Article 5

1. Articles 1 to 4 of the present Supplementary Protocol shall form an integral part of the Agreement.

2. The present Supplementary Protocol shall be ratified. It shall come into force as soon as the Agreement comes into force or, if the present Supplementary Protocol has not been ratified by all the Signatories by that date, it shall come into force upon the deposit of the instruments of ratification by all Signatories.

3. The present Supplementary Protocol shall remain in force until the termination of the Agreement, provided that Articles 31, 35 *septies* and 36 of the Agreement shall apply in relation to the present Supplementary Protocol as they apply to the Agreement.

Article 6

Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 5, the Parties to the present Supplementary Protocol shall apply its provisions with effect as from the accounting period beginning on 1st July, 1957.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries duly empowered, have signed the present Supplementary Protocol.

Done in Paris, this twenty eighth day of June, Nineteen Hundred and Fifty Seven, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited with the Secretary-General of the Organisation for European Economic Cooperation, by whom certified copies will be communicated to all the Signatories of the present Supplementary Protocol.

For the Federal Republic of Germany:
KARL WERKMEISTER

For the Republic of Austria:
HERBERT PRACK

For the Kingdom of Belgium:
R. OCKRENT

For the Kingdom of Denmark:
M. A. WASSARD

For the French Republic:
FRANÇOIS VALÉRY

For the Kingdom of Greece:
THEODORE CHRISTIDIS

Etant donné que l'Irlande fait partie de la zone sterling, les dispositions du présent Protocole Additionnel n'exigent de sa part aucune mesure spéciale et le présent Protocole Additionnel est signé au nom de l'Irlande sous cette réserve qu'il est entendu que le fonctionnement dudit Protocole Additionnel ne modifiera en rien les arrangements existants qui régissent les paiements entre elle et les autres Parties Contractantes.

In the existing circumstances, as Ireland is a member of the sterling area, the provisions of the present Supplementary Protocol require no specific action by her and signature of the present Supplementary Protocol on her behalf is subject to the understanding that its operation will not modify the existing arrangements governing payments between her and the other Contracting Parties.

For Ireland:
WILLIAM P. FAY

For the Republic Iceland:
H. G. ANDERSEN

For the Italian Republic:
G. COSMELLI

For the Grand Duchy of Luxembourg:
N. HOMMEL

For the Kingdom of Norway:
JENS BOYESEN

For the Kingdom of the Netherlands:
E. A. LIEFRINCK

For the Portuguese Republic:
J. CALVET DE MAGALHÃES

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
HUGH ELLIS-REES

For Sweden:
BERTIL SWÄRD

For the Swiss Confederation:
GERARD BAUER

For the Turkish Republic:
MEHMET ALI TINEY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLE ADDITIONNEL No. 9 PORTANT AMENDEMENT A L'ACCORD SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE UNION EUROPÉENNE DE PAIEMENTS DU 19 SEPTEMBRE 1950.

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Suède, de la Confédération Suisse e de la République Turque;

Signataires de l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements (appelé ci-dessous l'« Accord »), signé le 19 septembre 1950, et du Protocole d'Application Provisoire de l'Accord, signé le même jour, lequel dispose dans son paragraphe 1 que l'Accord est appliqué à titre provisoire comme s'il avait produit ses effets à compter du 1er juillet 1950;

Signataires des Protocoles Additionnels Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, portant amendement à l'Accord et signés respectivement le 4 août 1951, le 11 juillet 1952, le 30 juin 1953, le 30 juin 1954, le 29 juin 1955, le 5 août 1955 et le 29 juin 1956;

Rappelant qu'en vertu d'un Mémorandum d'Accord entre les Gouvernements d'Italie, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de Yougoslavie concernant le Territoire Libre de Trieste, paraphé à Londres le 5 octobre 1954, le Gouvernement Militaire Allié de la Zone Anglo-Américaine du Territoire Libre de Trieste a été supprimé à dater du 26 octobre 1954; qu'en vertu dudit Mémorandum d'Accord, le Gouvernement Italien a pris en charge, à compter de la même date, l'administration du territoire dont la responsabilité lui est confiée par le Mémorandum d'Accord;

Etant convenus d'apporter certains amendements à l'Accord:

Considérant la Décision en date du 28 juin 1957, par laquelle le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique a approuvé le texte du présent Protocole Additionnel;

Désirant donner effet immédiat aux dispositions dudit Protocole Additionnel;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le paragraphe *b*) de l'article 19 de l'Accord est modifié comme suit:

« *b*) les décisions prises par le Conseil en vertu du présent Accord, sous réserve des dispositions des paragraphes *c*) et *d*) du présent article et de l'article 35 *septiès*, sont prises par accord mutuel de toutes les Parties Contractantes, à l'exception des Parties Contractantes qui sont absentes ou s'abstiennent. Toutefois:

1) l'accord d'une Partie Contractante n'est pas nécessaire pour l'adoption d'une décision tendant à suspendre, en ce qui la concerne, l'application du présent Accord conformément à l'article 33 ci-dessous, ou prise au cours de la période pendant laquelle l'application du présent Accord est suspendue en ce qui la concerne; et

2) un pays à l'égard duquel le présent Accord a pris fin participe aux décisions prises, en ce qui le concerne, en vertu du paragraphe 6 de l'Annexe *B* au présent Accord ».

Article 2

Le paragraphe *a*) de l'article 20 de l'Accord est modifié comme suit:

« *a*) Le Comité de Direction est composée de sept membres au maximum; les membres sont nommés par le Conseil parmi les personnes présentées par les Parties Contractantes. Tout membre nommé sur la présentation d'une Partie Contractante à l'égard de laquelle le présent Accord prend fin en vertu des articles 34 ou 35 *septiès* ci-dessous, cesse, de ce fait, d'être membre du Comité de Direction. Sauf décision contraire de l'Organisation, tout membre nommé sur la présentation d'une Partie Contractante à l'égard de laquelle l'application du présent Accord est suspendue en vertu de l'article 33 ci-dessous ne peut assister aux séances du Comité de Direction pendant la durée de cette suspension. Le mandat des membres du Comité de Direction est, sauf décision contraire du Conseil, d'une durée d'un an; il est renouvelable ».

Article 3

L'article 35 *septiès* nouveau ci-dessous est ajouté après l'article 35 *sexiès* de l'Accord:

« *Article 35 septiès*

NOUVELLE PROROGATION DE L'ARTICLE 11

a) L'Organisation procédera, au plus tard le 31 mars 1958, à un examen général du fonctionnement du présent Accord afin de décider, en consultation avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, des conditions dans lesquelles l'article 11 ci-dessus pourra être prorogé à compter du 1er juillet 1958.

b) Le présent Accord prendra fin au 30 juin 1958 en ce qui concerne toute Partie Contractante qui ne participerait pas à la décision de l'Organisation prévue au paragraphe *a*) du présent article et le paragraphe *e*) de l'article 34 ci-dessus s'appliquera à ladite Partie Contractante.

c) Les autres Parties Contractantes maintiendront en vigueur entre elles l'article 11 aux conditions qu'elles détermineront, sans préjudice des dispositions du paragraphe *b*) de l'article 36 ci-dessous ».

Article 4

Le paragraphe 1 de l'Annexe *B* à l'Accord est modifié comme suit:

« 1. Dans le cas où le présent Accord prend fin en ce qui concerne une Partie Contractante en vertu des articles 34 ou 35 *septiès* du présent Accord, les droits et obligations de ladite Partie Contractante sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous, sous réserve de décisions qui pourraient être prises par l'Organisation, en accord avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour des prêts consentis dans des circonstances spéciales en vertu des articles 10-*bis* ou 13 du présent Accord ».

Article 5

1. Les articles 1 à 4 du présent Protocole Additionnel font partie intégrante de l'Accord.

2. Le présent Protocole Additionnel sera ratifié. Il entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, ou, si le présent Protocole Additionnel n'est pas ratifié par tous les signataires à cette date, dès le dépôt des instruments de ratification par tous les signataires.

3. Le présent Protocole Additionnel demeurera en vigueur jusqu'à la terminaison de l'Accord; les dispositions des articles 34, 35 *septiès* et 36 de l'Accord s'appliquent au présent Protocole Additionnel dans les mêmes conditions qu'à l'Accord.

Article 6

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 ci-dessus, les Parties au présent Protocole Additionnel appliqueront ses dispositions avec effet à partir de la période comptable commençant au 1er juillet 1957.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole Additionnel

Fait à Paris, le vingt huit juin mil neuf cent cinquante sept, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires du présent Protocole Additionnel.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
KARL WERKMEISTER

Pour la République d'Autriche:
HERBERT PRACK

Pour le Royaume de Belgique:
R. OCKRENT

Pour le Royaume de Danemark:
M. A. WASSARD

Pour la République Française:
FRANÇOIS VALÉRY

Pour le Royaume de Grèce:
THÉODORE CHRISTIDIS

Etant donné que l'Irlande fait partie de la zone sterling, les dispositions du présent Protocole Additionnel n'exigent de sa part aucune mesure spéciale et le présent Protocole Additionnel est signé au nom de l'Irlande sous cette réserve qu'il est entendu que le fonctionnement dudit Protocole Additionnel ne modifiera en rien les arrangements existants qui régissent les paiements entre elle et les autres Parties Contractantes.

In the existing circumstances, as Ireland is a member of the sterling area, the provisions of the present Supplementary Protocol require no specific action by her and signature of the present Supplementary Protocole on her behalf is subject to the understanding that its operation will not modify the existing arrangements governing payments between her and the other Contracting Parties.

Pour l'Irlande:
WILLIAM P. FAY

Pour la République d'Islande:
H. G. ANDERSEN

Pour la République Italienne:
G. COSMELLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
N. HOMMEL

Pour le Royaume de Norvège:
JENS BOYESEN

Pour le Royaume des Pays-Bas:
E. A. LIEFRINCK

Pour la République Portugaise:
J. CALVET DE MAGALHÃES

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
HUGH ELLIS-REES

Pour la Suède:
BERTIL SWÄRD

Pour la Confédération Suisse:
GÉRARD BAUER

Pour la République Turque:
MEHMET ALI TINEY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1637.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo tra l'Italia e il Pakistan relativo ai servizi aerei (Roma, 5 ottobre 1957)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN RELATIVO AI SERVIZI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, qui appresso designati come Parti Contraenti,

Entrambi aderenti alla Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, i cui termini sono vincolanti per entrambe le Parti Contraenti,

Desiderando concludere un accordo relativo all'esercizio dei servizi di trasporto aereo tra i loro rispettivi territori ed oltre gli stessi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto di esercire i servizi aerei descritti nell'Annesso al presente Accordo (qui appresso indicati come « Servizi aerei specificati ») sulle rotte menzionate nel suddetto Annesso (qui appresso indicate come le « rotte aeree specificate »).

Articolo II.

A) Ciascuno dei servizi aerei specificati può avere inizio immediatamente o ad una data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale vengono concessi i diritti a condizione che:

1° la Parte Contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbia designato, attraverso le proprie Autorità aeronautiche, un'impresa di trasporto aereo (qui appresso indicata come « impresa designata ») per le « rotte aeree specificate »;

2° la Parte Contraente che concede i diritti abbia dato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa di trasporto aereo, il che dovrà fare senza ritardo attraverso le proprie Autorità aeronautiche, purchè la impresa — qualora richiesta — si sia uniformata alle disposizioni del paragrafo *B*) del presente articolo e dell'articolo VIII.

B) All'impresa designata può essere richiesto di dimostrare alle Autorità aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalle suddette Autorità per l'esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali.

C) Il funzionamento di ciascuno dei servizi aerei specificati è subordinato al riconoscimento, da parte della Parte Contraente interessata, che l'organizzazione tecnica di rotta dell'impresa aerea designata da detta Parte garantisca adeguatamente la sicurezza dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta aerea specificata.

A questo scopo se le Autorità aeronautiche della Parte Contraente designante una impresa aerea sono soddisfatte dell'adeguatezza dell'organizzazione tecnica di rotta della propria impresa e certificano in conseguenza, tale certificato sarà accettato dalle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

D) I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o resi validi da una delle due Parti Contraenti ed ancora in vigore saranno normalmente riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio delle rotte e dei servizi specificati nello Annesso. Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini da un altro Stato.

E) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni in genere di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata nel proprio territorio ed all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei impiegati nella navigazione aerea internazionale od all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei, durante il periodo di permanenza nel proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili e ai servizi aerei dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente.

F) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni in genere di ciascuna Parte Contraente, relativi all'entrata, alla permanenza nel proprio territorio e all'uscita da esso di passeggeri, equipaggio, merci e aeromobili (quali i regolamenti relativi all'entrata, all'uscita, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena) saranno applicabili ai passeggeri, all'equipaggio, ai mittenti delle merci, nonchè ai loro rappresentanti e agli aeromobili.

Articolo III.

Le imprese designate da ciascuna Parte Contraente avranno il diritto, durante l'esercizio dei servizi aerei specificati:

i) di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;

ii) di effettuare scali tecnici nel suddetto territorio;

iii) subordinatamente a quanto disposto dall'articolo IV, di effettuare scali nel detto territorio nei punti specificati nell'Annesso a questo Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Articolo IV.

1. Si riconosce che ciascuna Parte Contraente avrà equi e pari diritti per il trasporto del traffico di 3ª e 4ª libertà sulle rotte specificate nell'Annesso a questo Accordo e che il traffico di 5ª libertà ha carattere complementare. Quando il traffico è per sua natura di 5ª libertà per una Parte Contraente, ma di 3ª o 4ª libertà per l'altra Parte Contraente, quest'ultima avrà diritto di priorità per il trasporto dello stesso. La prima Parte Contraente può incrementare tale traffico di 5ª libertà a condizione che ciò non pregiudichi i preminenti interessi dell'altra Parte Contraente.

2. La capacità offerta dalle imprese di ciascuna Parte Contraente sulle rotte aeree specificate sarà strettamente commisurata alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili che il pubblico avrà per il trasporto aereo relativamente a un ragionevole coefficiente di carico.

3. Il diritto delle imprese di ciascuna Parte Contraente di imbarcare e sbarcare, in punti situati nel territorio dell'altra Parte Contraente, traffico internazionale destinato a terzi paesi o da essi proveniente, sarà proporzionato, subordinatamente alla osservanza dei principi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo:

a) alle esigenze di trasporto aereo tra il paese di origine e i paesi di destinazione e alle necessità di trasporto aereo della regione attraversata dall'impresa, tenendo in considerazione i servizi eserciti dalle imprese dell'altra Parte Contraente, su tutta la rotta specificata o parte di essa, e

b) alla economia di esercizio delle linee a lungo percorso.

Articolo V.

A) Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti si scambieranno al più presto possibile i dati relativi alle vigenti autorizzazioni concesse alle rispet-

tive imprese designate per l'esercizio di servizi per, attraverso e dal territorio dell'altra Parte Contraente. Tali dati comprenderanno copie delle licenze in vigore e le autorizzazioni di esercizio sulle rotte aeree specificate, nonchè gli emendamenti, gli ordini di esenzione e gli schemi di servizio autorizzati.

B) Ciascuna Parte Contraente farà in modo che le proprie imprese designate forniscano col massimo preavviso alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente copie degli orari, frequenze, comprese eventuali modifiche di esse, e, a loro richiesta, qualsiasi altro dato importante relativo all'esercizio dei servizi aerei specificati, come pure qualsiasi informazione circa la capacità fornita su ciascuna delle rotte specificate ed ogni altra ulteriore informazione rilevante e ragionevole che possa essere richiesta per dimostrare alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente che le disposizioni del presente Accordo sono debitamente osservate.

C) Ciascuna Parte Contraente farà in modo che le proprie imprese designate forniscano alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a richiesta, quei dati statistici relativi al traffico effettuato dai propri servizi aerei per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente dai quali si possa rilevare l'origine e la destinazione di tale traffico.

Articolo VI.

A) Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori di rilievo, compreso il costo di esercizio comparativo, un ragionevole profitto e le differenze di caratteristiche del servizio.

B) Le tariffe che le imprese designate di ciascuna Parte Contraente applicheranno per il traffico effettuato in base al presente Accordo per o dal territorio dell'altra Parte Contraente saranno convenute, in primo luogo, tra le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti e dovranno aver riguardo alle relative tariffe adottate dalla International Air Transport Association. Le tariffe così stabilite saranno soggette all'approvazione delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Nell'eventualità di disaccordo tra le imprese e/o le Autorità aeronautiche, le Parti Contraenti cercheranno una composizione, come stabilito nell'articolo XI di questo Accordo e dovranno prendere tutte le misure necessarie per rendere effettivo l'accordo raggiunto. Nell'attesa che venga composto l'eventuale disaccordo le tariffe già stabilite rimarranno in vigore.

Articolo VII.

A) Ai carburanti, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi specificati, sarà accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che è applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali e alle imprese della nazione più favorita.

B) Gli aeromobili dell'« impresa designata » impiegati nei servizi aerei specificati in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della nazione più favorita.

C) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili di una impresa designata di una Parte Contraente autorizzata ad esercire i « servizi aerei specificati », sono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, esenti da diritti doganali e altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

D) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati. In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Articolo VIII.

A) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare o revocare una autorizzazione di esercizio ovvero di imporre alla stessa quelle condizioni che riterrà necessarie, nel caso che, a suo giudizio, non sia dimostrato che una parte sostanziale della proprietà dell'impresa e l'effettivo controllo di essa siano nelle mani della Parte Contraente o di suoi cittadini, o nel caso che l'impresa designata dell'altra Parte Contraente venga meno all'osservanza delle leggi e regolamenti della prima Parte Contraente, o nel caso che, a giudizio della prima Parte Contraente, esista una violazione delle leggi e dei regolamenti.

Nel caso di un'azione intentata da una Parte Contraente a norma di questo articolo, i diritti dell'altra Parte Contraente stabiliti dall'articolo XI non saranno pregiudicati.

B) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di richiedere all'altra Parte Contraente qualsiasi documentazione che essa ritenga necessaria a provare la proprietà e l'effettivo controllo dell'impresa designata dell'altra Parte.

Articolo IX.

A) In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno regolarmente, e/o a richiesta di una delle Parti, al fine di assicurare l'osservanza dei principî e l'applicazione delle clausole stabilite in questo Accordo.

B) Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento chiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente al fine di apportare qualsiasi variante all'Accordo o al suo Annesso che essa ritenga desiderabile. Tale consultazione avrà inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Se si raggiunge un accordo sulla variante da apportare all'Accordo o al suo Annesso, la variante all'Accordo avrà effetto all'atto della sua conferma attraverso uno scambio di Note diplomatiche, mentre la variante all'Annesso avrà effetto col raggiungimento del semplice accordo tra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti.

C) Varianti occasionali effettuate da una delle due Parti Contraenti nelle rotte aeree specificate, ad eccezione di quelle che cambiano i punti serviti dalle imprese designate nel territorio dell'altra Parte Contraente, non saranno considerate come modifiche all'Accordo. Le Autorità aeronautiche di una delle due Parti Contraenti potranno, perciò, procedere unilateralmente alla effettuazione di tali varianti, a condizione, però, che ne venga fatta comunicazione senza ritardo alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Se quest'ultime Autorità aeronautiche ritengano che, tenendo in considerazione i principî enunciati nel presente Accordo, gli interessi di qualsiasi loro impresa siano danneggiati dall'attività di una impresa designata della prima Parte Contraente per quanto concerne il traffico tra il territorio della seconda Parte ed il punto occasionale nel territorio di un terzo Stato, quest'ultima può richiedere una consultazione con l'altra Parte. Tale consultazione avrà inizio entro un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo X.

Ciascuna delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte Contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Tale comunicazione sarà contemporaneamente fatta all'International Civil Aviation Organisation.

Il presente Accordo cesserà di avere vigore un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione stessa non venga annullata per accordo prima dello spirare di detto termine. In mancanza di ricevuta dell'altra Parte Contraente, la comunicazione sarà considerata come pervenuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte della International Civil Aviation Organisation.

Articolo XI.

A) Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno in primo luogo di comporre la controversia attraverso negoziati diretti.

B) Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati:

i) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un tribunale arbitrale o ad altro ente o persona scelti di comune accordo; oppure

ii) se non saranno d'accordo su ciò, o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un tribunale arbitrale, esse Parti non riescano ad accordarsi sulla sua composizione ciascuna Parte Contraente può sottoporre la decisione della stessa a qualsiasi tribunale competente a deciderla, costituito in seno al International Civil Aviation Organisation o, in mancanza, alla Corte Internazionale di Giustizia.

C) Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa, inclusa ogni raccomandazione interinale, in base al paragrafo B) di questo articolo.

D) Se e fino a quando una delle Parti Contraenti o un'impresa designata delle Parti Contraenti non si uniformerà alle decisioni emesse in base al paragrafo C) del presente articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, rifiutare o revocare qualsiasi diritto concesso in virtù del presente Accordo.

Articolo XII.

Qualora le Parti Contraenti aderiscano ad una convenzione o ad un accordo multilaterale sul trasporto aereo, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni della suddetta convenzione o accordo multilaterale.

Articolo XIII.

Ai fini del presente Accordo:

A) Le espressioni « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « impresa » hanno rispettivamente il significato loro attribuito dalla Convenzione di Chicago.

B) L'espressione « territorio », allorquando si riferisce ad una Parte Contraente, significa le superfici terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti, poste sotto la sovranità, la « suzerainty », la protezione od il mandato di quella Parte Contraente.

C) L'espressione « Autorità aeronautica » significa, nel caso della Repubblica Islamica del Pakistan il direttore generale dell'Aviazione Civile, e nel caso della Repubblica Italiana la Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo ed, in entrambi i casi, ogni persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle predette Autorità.

D) L'espressione « capacità », riferita ad un aeromobile, significa il carico pagante disponibile di tale aeromobile sulla rotta o parte di essa.

E) L'espressione « capacità », riferita ad un servizio aereo specificato, significa la capacità dell'aeromobile impiegato in tale servizio, moltiplicata per le frequenze dell'aeromobile in un dato periodo di tempo e su di una data rotta o parte di essa.

F) L'espressione « impresa designata » significa un'impresa designata con una Nota scritta dalle Autorità aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente in conformità di quanto disposto dall'articolo II del presente Accordo.

Articolo XIV.

A) L'Annesso a questo Accordo deve essere considerato parte integrante dell'Accordo e tutti i riferimenti all'Accordo comprenderanno anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti.

B) Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte di entrambe le Parti Contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Karachi il più presto possibile. Essi inizieranno a produrre i loro effetti dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, addì 5 ottobre 1957 in duplice copia, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Islamica del Pakistan
S. N. Bakar

Per il Governo della Repubblica Italiana
Niccolò Galante

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

ANNESSO

1. Una impresa designata dal Governo del Pakistan sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in ambedue le direzioni su ciascuna delle rotte specificate qui di seguito e ad effettuare scali regolari per scopi di traffico in Italia nei punti qui indicati:

I Da	II A	III Punti intermedi	IV Punti in Italia	V Punti oltre
qualsiasi punto in Pakistan	Londra e punti oltre come in colonna V	1. Gedda e/o Basra e/o Cairo e/o Bagdad e/o Damasco e/o Beirut e/o Istanbul e/o Ankara e/o Atene/ Ginevra/Zurigo e/o Parigi/Bruxelles e/o Francoforte/Dusseldorf e/o Amsterdam 2. Kandahar e/o Teheran e/o Bagdad e/o Ankara/Istanbul e/o Damasco e/o Beirut e/o Atene/ Ginevra/Zurigo e/o Parigi/Bruxelles e/o Francoforte/Dusseldorf e/o Amsterdam	Roma	Shannon Gander New York o qualsiasi altro punto negli Stati Uniti d'America

2. Una impresa designata dal Governo d'Italia sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in ambedue le direzioni su ciascuna delle rotte specificate qui di seguito e ad effettuare scali regolari per scopi di traffico in Pakistan nei punti qui indicati:

Da	A	Punti intermedi	Punti in Pakistan	Punti oltre
qualsiasi punto in Italia	Giappone e/o Australia	1. Atene e/o Ankara e/o Istanbul e/o Beirut e/o Cairo e/o Damasco e/o Bagdad e/o Basra e/o Gedda e/o 2. Atene e/o Beirut e/o Damasco e/o Ankara/Istanbul e/o Bagdad e/o Teheran e/o Kandahar	Karachi	qualsiasi altro punto

3. Punti su ognuna delle rotte specificate possono, a facoltà della impresa aerea designata, essere omessi su uno o tutti i voli.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AND THE GOVERNMENT OF ITALY RELATING TO AIR SERVICES.

The Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Republic of Italy, hereinafter described as the Contracting Parties,

Being Contracting Parties to the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on the seventh day of December 1944, the terms of which Convention are binding on both Parties,

And desiring to conclude an agreement for the operation of air transport services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

Article I

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the right to operate the air services specified in the Annex to this Agreement (hereinafter referred to as the « specified air services ») on the routes specified in the said Annex (hereinafter referred to as the « specified air routes »).

Article II

(A) Each of the specified air services may be inaugurated immediately or at a later date, at the option of the Contracting Party to whom the rights are granted, on condition that:

1. The Contracting Party to whom the rights shall have been granted shall have designated an airline (hereinafter referred to as a « designated airline ») for the « specified air routes » through its own aeronautical Authorities.

2. The Contracting Party which grants the rights shall have given the appropriate operating permission to the airline, which it shall do without delay, through its own aeronautical Authorities, provided that the airline has, if called upon, complied with the requirements of paragraph (B) of this Article and of Article 8.

(B) The designated airline may be required to satisfy the aeronautical Authorities of the Contracting Party granting the rights that it is qualified to fulfill the conditions prescribed by or under the laws and regulations normally applied by those authorities to the operation of International commercial air services.

(C) The operation of each of the specified air services shall be subject to the agreement of the Contracting Party concerned that the technical route organisation of the airline designated by said Party on the specified air route is adequate for the safe operation of air services. To this end if the aeronautical Authorities of the Contracting Party designating an airline are satisfied about the adequacy of the route organisation of its own airline and certify accordingly, such certificate shall be accepted by the aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

(D) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force shall normally be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the routes and services specified in the Annex. Each Contracting Party reserves the rights, however, to refuse to recognise, for the purpose of flight over its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by another State.

(E) The laws, regulations and instructions of one Contracting Party relating to entry or departure from its territory of aircraft or air services operated in International air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall apply to aircraft and air services of the designated airline of the other Contracting Party.

(F) The laws, regulations and instructions of each Contracting Party relating to the entry into, stay at or departure from its territory of passengers, crew or cargo or aircraft (such as regulations relating to entry, exit, immigration, passport, customs and quarantine) shall be applicable to the passengers, crew, aicraft and senders of air cargo as well as to their representatives.

Article III

The airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating the specified air services, the rights:

(i) to fly their aircraft across the territory of the other Contracting Party;

(ii) to make stops in the said territory for technical landing purposes, and

(iii) subject to the provisions of Article IV to make stops in the said territory at the points specified in the Annex to this Agreement for the purposes of setting down and picking up International traffic in passengers, cargo and mail.

Article IV

1. It is recognised that each Contracting Party shall have fair and equal rights to carriage of 3rd and 4th freedom traffic on the routes specified in the Annex to this Agreement, 5th freedom traffic to have a supplementary character. Where traffic is of the nature of 5th freedom to one Contracting Party, but 3rd or 4th freedom to the other Contracting Party, the primary right to the carriage of such traffic shall be that of the latter Contracting Party. The first Contracting Party shall have the right to uplift such 5th freedom traffic provided that it shall not be prejudicial to the primary interests of the other Contracting Party.

2. The capacity offered by the airlines of each Contracting Party on the specified air routes shall jointly bear a close relationship to the current and reasonably anticipated needs of the public for air transport at a reasonable load factor.

3. The right of the airlines of either Contracting Party to embark and to disembark, at points in the territory of the other Contracting Party, international traffic destined for or coming from third countries shall, subject to the principles in para I of this Article, be related to:

(a) the air transport needs between the country of origin and the countries of destination and the air transport needs of the area through which the airline passes after taking into account the services operated by airlines of the other Contracting Party over the whole or parts of the route specified, and

(b) the economics of through airline operation.

Article V

(*A*) The Aeronautical Authorities of both Contracting Parties shall exchange information as promptly as possible concerning the current authorisations extended to their respective designated airlines to render service to, through and from the territory of the other Contracting Party. This will include copies of current certificates and authorizations for service on the specified air routes, together with amendments, exemption orders and authorised service patterns.

(*B*) Each Contracting Party shall cause its designated airlines to provide to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, copies of time tables, traffic schedules including any modification thereof and, at their request, all other relevant information concerning the operation of the specified air services including information about the capacity provided on each of the specified air routes and any further relevant and reasonable information as may be required to satisfy the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed.

(*C*) Each Contracting Party shall cause its designated airlines to provide to the aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, statistics relating to the traffic carried on their air services to from or over the territory of the other Contracting Party showing the origin and destination of the traffic.

Article VI

(*A*) Rates shall be fixed at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of comparable economical operation, reasonable profit and differences of characteristics of service.

(*B*) The rates to be charged by the designated airlines of each Contracting Party in respect of traffic carried under this Agreement to or from the territory of the other Contracting Party shall be agreed in the first instance between the designated airlines of both the Contracting Parties and shall have regard to relevant rates adopted by the International Air Transport Association. Any rates so agreed shall be subject to the approval of the Aeronautical Authorities of both the Contracting Parties. In the event of disagreement between the airlines and/or the aeronautical Authorities, the Contracting Parties shall endeavour to settle it as provided for under Article XI of this Agreement and will take all necessary steps to give effect to such agreement. Pending settlement of any such disagreement, the rates already established shall prevail.

Article VII

(*A*) To fuels, lubricating oils, spare parts and aircraft stores, introduced into the territory of a Contracting Party or taken on board aircraft of the airlines designated by the other Contracting Party which are in the said territory, for the exclusive use of aircraft of the same airline operating the specified air-services shall be accorded, with respect to customs duties, inspection fees and other similar charges, treatment not less favourable than that granted to the national airlines operating the scheduled international air services or to the airlines of the most favoured nation.

(*B*) The aircraft of the « designated airline » engaged in the scheduled specified services in flights from to or across the territory of a Contracting Party, are admitted into the territory of the other Contracting Party temporarily free from customs duties, inspection fees and other similar charges, in the same manner as the aircraft of the most favoured nation.

(*C*) Fuel, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal equipment retained on board aircraft of the designated airline of a Contracting Party authorized to operate the « specified services », are on the territory of the other Contracting Party exempt from customs duties and other similar charges, even when they are used or consumed during flights over the said territory.

(*D*) Fuel, lubricating oils, spare parts, aircraft stores and normal equipment which are exempt from any duties and charges under the provisions of the above Paragraph cannot be unloaded without the permission of the customs Authorities of the other Contracting Party. When they cannot be employed they must be re-exported. Waiting for their use or reexportation, the shall be kept under the supervision of the customs Authorities.

Article VIII

(*A*) Each Contracting Party reserves the right to itself to withhold or revoke, or impose appropriate conditions as it may deem necessary with respect to an operating permission, in case in its own judgement, it is not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party or its nationals, or in case of failure by a designated airline of the other Contracting Party to comply with the laws and regulations of the former Contracting Party, or in case, in the judgement of the former Contracting Party, there is a failure to comply with laws and regulations.

In the event of action by one Contracting Party under this Article the rights of the other Contracting Party under Article 11 shall not be prejudiced.

(*B*) Each Contracting Party has the right to request the other Contracting Party any documentation which it deems necessary to prove the ownership and effective control of the designated Airline of the latter Party.

Article IX

(*A*) In a spirit of close collaboration, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties will consult regularly, and/or, at the request of one of the Contracting Parties with a view to assuring the observance of the principles and the implementation of the provisions outlined in this Agreement.

(*B*) Each Contracting Party may at any time request consultations with the other with a view to initiating any amendments to the Agreement or its Annex which it may deem desirable. Such consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request.

Should Agreement be reached on amendment of the Agreement or its Annex, amendment to the Agreement will come into effect upon confirmation by an exchange of diplomatic notes and amendment to the Annex will come into force upon the conclusion of a simple Agree-

ment between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

(C) Occasional changes made by either Contracting Party in the specified air routes, except those which change the points served by the designated airlines in the territory of the other Contracting Party, shall not be considered as modifications of this Agreement. The Aeronautical Authorities of either Contracting Party, may, therefore, proceed unilaterally to make such changes, provided, however, that notice of any change shall be given without delay to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Part~. If such latter Aeronautical Authorities find that, having regard to the principles set forth in this Agreement, the interests of any of their airlines are prejudiced by the carriage by a designated airline of the first Contracting Party of traffic between the territory of the second Contracting Party and the new occasional point in the territory of a third country, the latter Party may request consultation with the other Party. Such consultation shall begin within 30 days of the receipt of request.

Article X

Either Contracting Party may at any time give notice to the other of its desire to terminate this Agreement. Such notive shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. This Agreement shall terminate one year after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice is withdrawn by agreement before the expiration of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

Article XI

(A) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(B) If the Contracting Parties, fail to reach a settlement by negotiation:

(i) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal or some other person or body appointed by agreement between them, or

(ii) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it, established within the International Civil Aviation Organisation, or, if there be no such tribunal, to the International Court of Justice.

(C) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given, including any interim recommendations made, under paragraph (B) of this Article.

(D) If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party fails to comply with the requirements of paragraph (C) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights which it has granted by virtue of the present Agreement.

Article XII

In the event of the conclusion of a multilateral convention or agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform with the provisions of such convention or agreement.

Article XIII

For the purpose of this Agreement:

(A) The terms « air service », « international air service », and « airline » have the meanings specified in the Chicago Convention.

(B) The term « territory » in relation to a Contracting Party means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or trusteeship of that Contracting Party.

(C) The term « Aeronautical Authorities » means, in the case of Pakistan, the Director General of Civil Aviation, and in the case of Italy the *Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo* and in both cases any person or body authorised to perform the functions presently exercised by the above mentioned authorities.

(D) The term « capacity » in relation to an aircraft means the available pay load of that aircraft available on the route or section of a route.

(E) The term « capacity » in relation to a specified air service means the capacity of the aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route.

(F) The term « designated airline » means an airline » means an airline designated in a written Note by the Aeronautical Authorities of one Contracting Party to the aeronautical Authorities of the other Contracting Party in accordance with Article II of this Agreement.

Article XIV

(A) The Annex to this Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the « Agreement » shall include references to the Annex, except where otherwise expressly provided.

(B) This Agreement is subject to ratification by both Contracting Parties.

The Instruments of Ratification shall be exchanged in Karachi as soon as possible. They shall become operative from the date such exchange takes place.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done this 5th day of October, 1957 in duplicate at Rome in the English and in the Italian language, texts of which are equally valid.

For the Government of the Islamic Republic of Pakistan
S. N. BAKAR

For the Government of the Republic of Italy
NICCOLÒ GALANTE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ANNEX

1. An airline designated by the Government of Pakistan shall be entitled to operate air services in both directions on each of the routes specified hereafter and make scheduled landings for traffic purposes in Italy at the points specified:

I From	II To	III Intermediate points	IV Points in Italy	V Points beyond
Any point in Pakistan	London and points beyond as in column V	1. Jeddah and/or Basra and/or Cairo and/or Baghdad and/or Damascus and/or Beirut and/or Istanbul and/or Ankara and/or Athens/ Geneva/Zurich and/or Paris/Brussels and/or Frankfurt/Dusseldorf and/or Amsterdam 2. Kandahar and/or Tehran and/or Baghdad and/or Ankara/ Istanbul and/or Damascus and/or Beirut and/or Athens/ Geneva/Zurich and/or Paris/Brussels and/or Frankfurt/Dusseldorf and/or Amsterdam	Rome	Shannon Gander New York or any other points in the United States of America

2. An airline designated by the Government of Italy shall be entitled to operate air services in both directions on each of the routes specified hereafter and to make scheduled landings for traffic purposes in Pakistan at the points specified:

From	To	Intermediate points	Points in Pakistan	Points beyond
Any points in Italy	Japan and/or Australia	1. Athens and/or Ankara and/or Istanbul and/or Beirut and/or Cairo and/or Damascus and/or Baghdad and/or Basra and/or Jeddah and/or 2. Athens and/or Beirut and/or Damascus and/or Ankara/Istanbul and/or Baghdad and/or Tehran and/or Kandahar	Karachi	Any other point

3 Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1960.

Conferma del prof. avv. Mario Allara nell'incarico di commissario per l'Amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1960, concernente la proroga al 21 novembre 1960 della gestione commissariale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e la nomina dell'avv. prof. Mario Allara a commissario per l'amministrazione straordinaria di detto Ordine, nello ambito delle norme che regolano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Considerato che si rende necessario provvedere ulteriormente alla proroga della gestione straordinaria in attesa del perfezionamento delle norme sul nuovo assetto dell'Ente, ai termini del disposto XIV della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. prof. Mario Allara è confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nell'ambito della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il periodo di sei mesi a decorrere dal 22 novembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 119. — MASSIMO

(76)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto 16 settembre 1959, n. 23681, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1959, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 359, col quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1959-1960, n. 2165 salariati temporanei dei quali 263 che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, durante il suddetto esercizio finanziario, 29 unità salariali, di cui 2 di 1ª categoria, sono cessate dal servizio per cause varie;

Rilevato che, a decorrere dal 1° luglio 1960, si sono verificati nel contingente di salariati temporanei una ulteriore diminuzione, a seguito del trasferimento da questa Amministrazione all'Azienda nazionale autonoma strade di sette operai e un aumento di 2 unità a seguito del trasferimento presso l'Amministrazione dei lavori pubblici di due salariati provenienti dal Ministero della difesa-Marina;

Considerato, che, pertanto, la variazione in diminuzione da apportare al contingente risulta di 34 unità;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1960 1961 è necessaria al Ministero dei lavori pubblici l'opera di 2131 unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1960-1961, n. 2131 salariati temporanei, di cui 261 possono essere classificati nella 1ª categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 104

(77)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1960.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Asti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1959 che autorizza la S.p.A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani ad istituire e gestire in Asti, località Pilone, un Magazzino generale per merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 28 giugno 1960, con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata a destinare al deposito di merci anche un locale situato a piano terreno della palazzina degli uffici, annessa allo impianto già in attività, locale meglio indicato nella planimetria allegata all'istanza stessa;

Vista la nota n. 8301 del 5 agosto 1960, con la quale l'Ufficio del genio civile di Asti esprime parere che il locale suddetto possa essere adibito al deposito di merci;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti con la deliberazione n. 426 del 26 agosto 1960;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani è autorizzata ad utilizzare per il deposito di merci anche il locale di cui alle premesse del presente decreto.

Per le operazioni di deposito che saranno effettuate nel predetto locale, si osserveranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale gestito dalla S.p.A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Nomina di membri del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al III Congresso mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto ministeriale 3 giugno 1960, concernente la istituzione del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al III Congresso mondiale di prevenzione infortuni sul lavoro;

Considerata la opportunità di integrare la composizione di detto Comitato organizzatore al fine di assicurare la rappresentanza dell'Associazione sindacale Intersind;

Vista la lettera n. 2031 del 2 settembre 1960, con cui l'Intersind designa quali propri rappresentanti il prof. Cesare Vannutelli ed il dott. Armando Bonanni;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Cesare Vannutelli ed il dott. Armando Bonanni sono nominati membri del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al III Congresso mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali rappresentanti dell'Associazione sindacale Intersind.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(78)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1960.

Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il mercato all'ingrosso delle carni del comune di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda in data 6 agosto 1960, con la quale il comune di Bologna ha chiesto di essere autorizzato ad istituire il mercato all'ingrosso delle carni della città;

Vista la delibera n. 223 del 6 agosto 1960 del Consiglio comunale di Bologna, relativa alla istituzione del mercato anzidetto;

Visto l'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'articolo 14 della legge sopracitata, con decreto ministeriale in data 27 aprile 1959;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa del comune di Bologna ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

Il comune di Bologna è autorizzato ad istituire il mercato all'ingrosso delle carni della città.

Roma, addì 28 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(79)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1960.

Revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 35 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Ritenuto di dover provvedere per la predetta revisione;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate dalle Prefetture anteriormente alla data del 1° gennaio 1957.

Art. 2.

I prefetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

(2)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare la quota di un legato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1960, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad accettare la quota di un legato disposto dall'avv. Antonio Varcasia, con testamento olografo pubblicato per atto a rogito notaio dott. Alfredo Tassitani Fa-faglia di Castrovillari (Cosenza), in data 20 aprile 1947, n. 4066 di repertorio, a favore dell'« Istituto Vittorio Veneto ».

(8214)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 74 l'Amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(45)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 71, l'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 956.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(46)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 75 l'Amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 690.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(47)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 70 l'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(48)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 77, l'Amministrazione comunale di Trenta (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(50)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 73 l'Amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960 registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 45 l'Amministrazione comunale di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(52)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 51, l'Amministrazione comunale di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(53)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 64, l'Amministrazione comunale di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(54)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960 registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 63, l'Amministrazione comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(55)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 62, l'Amministrazione comunale di Zungri (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(56)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro numero 29 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Camerano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 novembre 1945, n. 51.

(38)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della II Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito - Milano.

Il Comitato organizzatore della «II Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito», iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni dell'anno 1961 per il periodo 15-30 gennaio, ha comunicato che l'inaugurazione della manifestazione predetta è stata spostata al 28 gennaio 1961.

(81)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,63	—	620,60	—	620,61	620,60	620,60	620,62
$ Can.	624,45	623,75	623 —	—	622,10	—	623,35	624,40	624,30	623,50
Fr. Sv.	144,12	144,15	144,145	—	144,16	—	144,1625	144,10	144,11	144,16
Kr. D.	90,02	90,05	90,05	—	90,05	—	90,04	90 —	90,06	90,05
Kr. N.	86,91	86,94	86,92	—	87 —	—	86,92	86,90	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,97	120,01	119,96	—	120 —	—	120 —	120 —	120 —	120 —
Fol.	164,53	164,56	164,55	—	164,50	—	164,565	164,55	164,55	164,55
Fr. B.	12,47	12,475	12,4775	—	12,4775	—	12,478	12,50	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,64	126,62	—	126,65	—	126,655	126,60	126,63	126,63
Lst.	1741,52	1741,90	1741,70	—	1741,50	—	1741,85	1741,60	1741,75	1741,75
Dm. occ.	148,76	148,77	148,765	—	148,79	—	148,765	148,80	148,77	148,77
Scell. Austr.	23,87	23,865	23,87	—	23,83	—	23,865	23,87	23,86	23,865

Media dei titoli del 9 gennaio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	76,075
Id 3,50 % 1902	74,30
Id 5 % 1935	105,875
Redimibile 3,50 % 1934	95,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id. 5 % 1936	99,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	623,375
1 Franco svizzero	144,166
1 Corona danese	90,047
1 Corona norvegese	86,925
1 Corona svedese	120,005
1 Fiorino olandese	164,567
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1741,925
1 Marco germanico	148,77
1 Scellino austriaco	23,864

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo la sponda destra del torrente Ausa, in comune di Rimini (Forlì).

Con decreto 28 settembre 1960, n. 1561, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo la sponda destra del torrente Ausa, in comune di Rimini (Forlì), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 87, particelle 518 e 835 di complessivi mq. 949, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 aprile 1960; in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7967)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del canale Molino, in comune di San Bartolo (Ravenna).

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1515, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del canale Molino, in comune di San Bartolo (Ravenna), distinto nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 3, mappale 19-b, di mq. 3000, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 giugno 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ravenna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7968)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno situato a levante della copertura del torrente Bisagno, in comune di Genova.

Con decreto 26 ottobre 1960, n. 1668 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno situato a levante della copertura del torrente Bisagno, in comune di Genova, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 85, di mq. 480, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 luglio 1960, in scala 1:1000, dallo Ufficio tecnico erariale di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7969)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex scolo Bigarello, in comune di Casteldario (Mantova).

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1703, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex scolo Bigarello, in comune di Casteldario (Mantova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio IV, mappale 122 ½, di mq. 520, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 agosto 1955, in scala 1:1000, dallo Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7970)

Piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore generale di Milano per la zona compresa fra le vie Padre Semeria, Ponte Nuovo, Pompeo Mariani e nuova via di piano regolatore.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1960, registro n. 59 Lavori pubblici, foglio n. 53, è stato approvato il piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale della città di Milano per la zona compresa fra via Padre Semeria, via Ponte Nuovo, via Pompeo Mariani e nuova via di piano regolatore.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini degli articoli 10 e 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(8109)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a centotredici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e 29 dicembre 1956, n. 1507, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino e l'Alto Adige;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, dei centoventisei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile un decimo, e cioè tredici, salvo eventuali variazioni in dipendenza della situazione dell'organico al 30 novembre 1960, sono stati accantonati per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, da bandire entro il mese di gennaio 1961;

Ritenuto che, in base a quanto sopra, può essere bandito un concorso per esami a centotredici posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a centotredici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari di cui al bando citato nelle premesse che rimangono eventualmente scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti a bando (n. 11) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Detti posti saranno conferiti agli idonei del concorso qualora non venissero ricoperti in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione in ingegneria, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, inglese o tedesco, di cui ha conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile:

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età;

6) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi all'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 9.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina o dell'elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *C*) dell'art. 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Or 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, attestante che il genitore fruisce di pensione;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i

fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale n.* 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari di cui al n. 5) dell'art. 4 un certificato del rettore dell'Università;

t) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti non di ruolo, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 12 e alla lettera t) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 11 e 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1960
Registro n. 56, *foglio n.* 344. — IZZI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. Viabilità:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname. Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. Opere idrauliche:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. Opere marittime:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. Elettrotecnica:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. Materiali da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. Macchine:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. Fisica tecnica:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. Legislazione:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. Lingua francese:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici
- Direzione generale degli affari generali
e del personale - Divisione 2ª - SEDE

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . . n. . . . (1)
chiede di essere ammesso al concorso a centotredici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(7856)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che la condotta medica di Santa Marina è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte dei vincitori;

Considerato che detta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Grimaldi Alfonso;

A parziale modifica del decreto n. 26430 del 6 luglio 1960;

Decreta:

Il dott. Grimaldi Alfonso viene assegnato alla condotta medica del comune di Santa Marina.

Salerno, addì 22 dicembre 1960

(8129) *Il medico provinciale:* GAGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 862/M.P. in data 31 maggio 1960 e 10 ottobre 1960, con i quali sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958 ai vincitori del concorso bandito con decreto del prefetto di Novara in data 31 marzo 1959, n. 45104/Div. 3/1;

Visto il proprio decreto n. 862/M.P. in data 31 maggio 1960, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Trarego Viggiona;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Zanetta Lorenzo è assegnato alla condotta medica di Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Novara e del Comune interessato.

Novara, addì 14 dicembre 1960

Il medico provinciale: LOMBARDO

(8029)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.